

N. R.G. 59225/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott.ssa Donatella Galterio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 59225/2015 promossa da:

ATTORI

contro

MINISTERO DELL'INTERNO;

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30.3.2016

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori hanno citato in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Hanno esposto di essere discendenti di _____, cittadina italiana, nata _____ Poggio Rusco (MN), emigrata in Brasile ed ivi deceduta senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana.

Dal suo matrimonio con _____ nasceva, il _____ dall'unione more uxorio di quest'ultimo con _____ nasceva, il 3.10.1930, _____ il quale, nel 1952, si univa in matrimonio con _____

Da questa unione nascevano:

1) _____ l'1.3.1959, la quale, coniugatasi con _____

_____ dava alla luce l'attore _____ il 16.11.87;

2) l'attrice M _____ ho il 29/11/1971 che, nel 1988, coniugatasi con _____, dava alla luce le attrici _____

_____ s, n. il 09/10/1990 e _____ n. il 08/05/1997.

Hanno quindi dedotto che _____ era cittadina italiana alla luce dell'allora vigente legge n.555 del 1912 sulla cittadinanza italiana, in quanto figlia di padre cittadino; che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere *iure sanguinis* la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti;



che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.

Istruita con produzioni documentali, all'udienza del 30.3.2016 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia della parte attrice alla concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

ooo

La linea di discendenza riportata dagli attori nella citazione trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti.

Risulta che non era stata mai naturalizzata cittadina brasiliana e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" ai figli, che l'avevano a loro volta trasmessa ai loro discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero. Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra

Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

Infatti, "la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino,



che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell’entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello *status civitatis*, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle ‘situazioni esaurite’, come tali insensibili all’efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l’hanno perduta o non l’hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.

Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l’adozione da parte del Ministero dell’Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerato che non risulta che gli attori abbiano precedentemente presentato domanda in via amministrativa e considerata la sostanziale non opposizione del convenuto, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l’effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell’Interno e, per esso, all’ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08/04/2016

IL GIUDICE REL.

dott.ssa Cristiana Ciavattone

IL PRESIDENTE

dott.ssa Franca Mangano

